

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2004

**che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva acetamiprid**

[notificata con il numero C(2004) 1479]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/390/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell'ottobre 1999 la Grecia riceveva dalla società Nisso Chemical Europe GmbH una domanda concernente l'iscrizione della sostanza attiva acetamiprid (precedentemente denominata Exp 60707B) all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2000/390/CE <sup>(2)</sup> ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva.
- (2) La conferma della completezza del fascicolo era necessaria onde procedere all'esame dettagliato dello stesso e consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, per un massimo di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti acetamiprid, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda la valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario alla luce dei requisiti previsti dalla direttiva.
- (3) Gli effetti dell'acetamiprid sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 21 marzo 2001, lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione la bozza di rapporto di valutazione.
- (4) In seguito alla presentazione della bozza di cui sopra da parte dello Stato membro relatore, il fascicolo è ancora all'esame della Commissione e non sarà possibile ultimare la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE.

- (5) Dato che finora la valutazione non ha evidenziato motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti acetamiprid e fare in modo che l'esame del fascicolo prosegua. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all'eventuale iscrizione dell'acetamiprid all'allegato I.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti acetamiprid per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 30/2004/CE della Commissione (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 50).

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 20.6.2000, pag. 36.